



CITTÀ DI ROMANO DI LOMBARDIA

PROVINCIA DI BERGAMO

CAP 24058 - Cod. Fisc. 00622580165 - (Ufficio Ecologia) - Tel. 0363 982 000 Fax 0363 982 408

REG ORD n. 2024

li 08 settembre 2010

ORDINANZA PER LA SALVAGUARDIA DEI NIDI DI RONDINE, BALESTRUCCIO E RONDONE.

IL SINDACO

Vista la legge 11.02.1992, n.157, recante norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio;

Vista la convenzione di Berna relativa alla conservazione della vita selvatica e dell'ambiente naturale in Europa ratificata dall'Italia con legge 5.08.81 n.503;

Vista la convenzione di Bonn relativa alla conservazione delle specie migratorie appartenenti alla fauna selvatica;

Vista la direttiva n.92/43/CEE(habitat) del Consiglio del 21 maggio 1992 relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche;
Visto il Decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997 n.357, recante il regolamento di attuazione della citata direttiva 92/43/CEE, come modificato dal Decreto del Presidente della Repubblica 12 marzo 2003 n.120 "Regolamento recante modifiche ed integrazioni al Decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997 n. 357, concernente attuazione della Direttiva n. 92/43/CEE(habitat) del Consiglio del 21 maggio 1992 relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche";

Visto che BirdLife International, associazione globale di organizzazioni che si occupa di conservazione della avifauna, ha inserito le rondini tra le specie considerate minacciate a livello continentale e dunque prioritarie per la conservazione (Species of European Conservation Concern, SPEC);

Considerato che rondini, balestrucci e rondoni svolgono un'importante funzione di

equilibratori naturali quali predatori di insetti, contribuendo alla loro cattura fino alla quantità di circa 20.000 al giorno per copia nella stagione riproduttiva;

Visto che le rondini, con la costruzione dei loro nidi sotto i tetti delle abitazioni e dei portici del centro storico, sono elemento caratteristico della nostra città;

Con i poteri attribuiti dall'art. 50 del decreto Legislativo 18.08.00, n.267;

ORDINA

1. a chiunque di rispettare i nidi delle specie sopra indicate provvedendo dove possibile alla loro tutela e protezione;
2. è fatto divieto a chiunque di distruggere, rimuovere o danneggiare i nidi di rondine, balestruccio e rondone nel periodo di nidificazione che va dal 15 febbraio al 15 settembre di ogni anno;
3. è ammessa deroga al divieto di cui sopra solo in caso di restauri o ristrutturazioni di fabbricati esclusivamente al di fuori del periodo di nidificazione, ovvero tra il 15 settembre e il 15 febbraio di ogni anno, previa autorizzazione degli Assessorati competenti, e a fronte della compensazione obbligatoria con nidi artificiali. Nel caso in cui le deiezioni delle rondini provochino gravi problemi igienici in luoghi pubblici, il Comune provvederà ad installare appositi manufatti per contenere il disagio.
4. chiunque violi le disposizione della presente ordinanza è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 80,00 ad Euro 500,00;

AVVERTE CHE

La Polizia Municipale e gli altri soggetti organi di controllo secondo la legislazione vigente, sono incaricati di vigilare sulla corretta osservanza della presente ordinanza e di applicare le sanzioni previste

Che ai sensi dell'art.3 quarto comma della Legge 241/90, contro la presente Ordinanza è ammesso nel termine di 60gg. dalla notificazione, ricorso al T.A.R oppure, in alternativa, ricorso al Presidente della Repubblica nel termine di 120gg dalla notificazione.

Le disposizioni della presente ordinanza divengono esecutive dal giorno successivo dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio.

Trasmettere a:

ALBO PRETORIO per l'affissione

Al C.d.R. Ecologia

Al C.d.R. Edilizia Privata

Al C.d.R. Lavori Pubblici

Al Comando Polizia Urbana .

IL SINDACO



Il Messo del Comune di Romano di Lombardia dichiara che il presente avviso è stato pubblicato all'Albo Comunale dal 09-09-10 al 09-10-10
IL MESSO COMUNALE

Mario Devo

REG. PUBBL. NR. *1027*